

**Ordinanza
concernente la riduzione dei rischi nell'utilizzazione
di determinate sostanze, preparati e oggetti
particolarmente pericolosi**

**(Ordinanza sulla riduzione dei rischi inerenti ai prodotti chimici,
ORRPChim)**

Modifica del ... (avamprogetto del 28.2.2012)

*Il Consiglio federale svizzero
ordina:*

I

L'ordinanza sulla riduzione dei rischi inerenti ai prodotti chimici del 18 maggio 2005¹ è modificata come segue:

*Sostituzione di un'espressione
Concerne soltanto il testo francese.*

Art. 2 Frase introduttiva

Fatte salve le definizioni specifiche contenute negli allegati, nella presente ordinanza si intende per:

Art. 7 cpv. 1 lett. b

- b. l'utilizzazione di prodotti refrigeranti nella fabbricazione, nel montaggio, nella manutenzione e nello smaltimento di apparecchi o impianti che servono per la refrigerazione, la climatizzazione o la produzione di calore nonché nello smaltimento di prodotti refrigeranti.

Art. 14 lett. a

Alla Confederazione competono:

- a. i compiti a essa attribuiti negli articoli 7–12 (autorizzazioni speciali) e nell'articolo 19;

Indice degli allegati

- 1.14 Composti organostannici
- 1.17 Sostanze estremamente problematiche di cui all'allegato XIV del Regolamento (CE) n. 1907/2006
- 2.9 Materie plastiche, loro monomeri e additivi

¹ RS 814.81

2.18 Apparecchiature elettriche ed elettroniche

II

1. Alla presente ordinanza sono aggiunti gli allegati 1.17 e 2.18 secondo la versione qui annessa.
2. Gli allegati 1.10, 1.11, 1.14, 2.3 e 2.12 sono sostituiti dalla versione qui annessa.
3. Gli allegati 1.1, 1.5, 1.7, 1.9, 1.16, 2.1, 2.2, 2.4, 2.5, 2.8–2.10, 2.15 e 2.16 sono modificati secondo la versione qui annessa.

III

Gli atti normativi sotto indicati sono modificati come segue:

1. Ordinanza sugli emolumenti in materia di prodotti chimici del 18 maggio 2005²

Allegato III. Emolumenti secondo l'ordinanza sulla riduzione dei rischi inerenti ai prodotti chimici del 18 maggio 2005 (ORRPChim)

	Fr.
1	500
<i>Autorizzazione dei voli a scopo di irrorazione secondo l'articolo 4 lettera b ORRPChim</i>	
2	
<i>Trattamento di una domanda di deroga secondo l'allegato 1.17 numero 2 capoverso 4</i>	
2.1	10 000 – 40 000
2.2	1 000 – 10 000
<i>Emolumento di base per una sostanza e un impiego</i>	
<i>Emolumento suppletivo per un'ulteriore sostanza di un gruppo di sostanze secondo l'allegato XI sezione 1.5 del regolamento (CE) n. 1907/2006³</i>	
2.3	1 000 – 10 000
<i>Emolumento suppletivo per un impiego supplementare</i>	

² **RS 813.153.1**

³ Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'Agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE, GU L 396 del 30.12.2006, pag. 1; modificato l'ultima volta dal regolamento (UE) n. 125/2012, GU L 41 del 15.2.2012, pag. 2.

2. Ordinanza sui pagamenti diretti del 7 dicembre 1998⁴

Art.7 cpv. 5 lett. a

⁵ Devono essere predisposte

- a. lungo siepi, boschetti campestri, ai margini delle foreste e lungo boschetti rivieraschi, una fascia di superficie inerbita o da strame a coltura estensiva di almeno 3 metri di larghezza.

Sulla fascia:

1. non devono essere utilizzati né concimi né prodotti fitosanitari;
2. possono essere effettuati i trattamenti pianta per pianta in caso di piante problematiche, sempre che queste non possano essere rimosse meccanicamente con un aggravio ragionevole; esclusi dal trattamento pianta per pianta sono i margini del bosco.

Art.7 cpv. 5 lett. a frase 3

⁵ *abrogato*

IV

¹ La presente modifica, fatto salvo il capoverso 2, entra in vigore il 1° dicembre 2012.

² Le modifiche degli allegati seguenti entrano in vigore come segue:

- a. il 3 gennaio 2013: allegato 2.18 numeri 4 e 5 e numero 6 capoverso 3;
- b. il 1° giugno 2013: allegato 1.14 numero 1.2, allegato 2.3 numero 1.1, numero 3.1 capoverso 1 lettera a e allegato 2.16 numero 3^{bis};
- c. il 1° settembre 2013: allegato 1.1 numero 3 lettera b;
- d. il 1° dicembre 2013: allegato 2.3 numeri 1.2 e 2, allegato 2.5 numero 2, allegato 2.9 numero 2 capoverso 1 lettera f, numero 4 capoversi 2 e 3 e numero 4^{bis};
- e. il 1° dicembre 2014: allegato 2.3 numero 3.1 capoverso 1 lettera b, numero 3.1 capoverso 2 e numero 3.2;
- f. il 1° gennaio 2015: allegato 1.5 numero 4.2 capoverso 2 lettera d.

⁴ RS 910.13

...

In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione,
La cancelliera della Confederazione,

Composti organici alogenati

N. 3 lett. b e d-g

3 Elenco dei composti organici alogenati vietati

- b. *Sistemi aliciclici policiclici*
- aldrina (n. CAS 309-00-2);
 - clordano (n. CAS 57-74-9);
 - clorodecone (kepone, n. CAS 143-50-0);
 - dieldrina (n. CAS 60-57-1);
 - endosulfano (n. CAS 115-29-7) e i suoi isomeri (n. CAS 959-98-8 e n. CAS 33213-65-9);
 - endrina (n. CAS 72-20-8);
 - eptacloro (n. CAS 76-44-8) ed eptacloro epossido (n. CAS 1024-57-3);
 - isodrina (n. CAS 465-73-6);
 - kelevan (n. CAS 4234-79-1);
 - mirex (n. CAS 2385-85-5);
 - strobane (n. CAS 8001-50-1);
 - telodrina (n. CAS 297-78-9);
 - toxafene (n. CAS 8001-35-2).
- d. *Concerne soltanto il testo francese*
- e. *Concerne soltanto il testo francese*
- f. *Concerne soltanto il testo francese*
- g. *Concerne soltanto il testo francese.*

Allegato 1.5
(art. 3)

Sostanze stabili nell'aria

N. 4.2 cpv. 1 lett. b–e, cpv. 2 lett. d ed e, cpv. 3 e 4

4.2 Deroche

¹ Fatto salvo il capoverso 3 seguente, il divieto di cui al numero 4.1 non si applica all'impiego di sostanze stabili nell'aria:

- b. per la fabbricazione di semiconduttori se le emissioni costituiscono al massimo il 5 per cento della quantità di sostanze impiegate;
- c. quale prodotto intermedio in vista della trasformazione chimica completa se le emissioni costituiscono al massimo lo 0,5 per cento della quantità di sostanze impiegate;
- d. come fluidi per il trasferimento di calore o come isolanti per le macchine saldatrici e per i bagni di prova e di taratura;
- e. per scopi di ricerca e di analisi.

² Fatto salvo il capoverso 3, il divieto di cui al numero 4.1 non si applica inoltre all'impiego di esafluoruro di zolfo:

- d. (abrogato)
- e. per la manutenzione e il funzionamento di apparecchi e impianti che possono contenere esafluoruro di zolfo secondo quanto indicato dalla lettera a alla lettera c.

³ Le deroghe di cui ai capoversi 1 e 2 sono ammissibili se:

- a. secondo lo stato della tecnica non esistono sostanze alternative a quelle stabili nell'aria o preparati e oggetti alternativi a quelli che sono fabbricati con tali sostanze o che le contengono;
- b. la quantità e il potenziale di effetto serra delle sostanze stabili nell'aria impiegate non superano i livelli necessari, secondo lo stato della tecnica, per raggiungere lo scopo perseguito;
- c. le emissioni di sostanze stabili nell'aria sono mantenute al livello più basso possibile durante l'intero ciclo di vita dell'impiego previsto; e
- d. un sistema funzionale garantisce lo smaltimento dei rifiuti delle sostanze stabili nell'aria nel rispetto dell'ambiente.

⁴ L'Ufficio federale dell'ambiente (UFAM) può, su domanda motivata, concedere deroghe temporanee per altri impieghi di sostanze stabili nell'aria se:

- a. secondo lo stato della tecnica non esistono sostanze alternative a quelle stabili nell'aria o preparati e oggetti alternativi a quelli che sono fabbricati con tali sostanze o che le contengono;

- b. la quantità e il potenziale di effetto serra delle sostanze stabili nell'aria impiegate non superano i livelli necessari, secondo lo stato della tecnica, per raggiungere lo scopo perseguito; e
- c. le emissioni di sostanze stabili nell'aria sono mantenute al livello più basso possibile durante l'intero ciclo di vita dell'impiego previsto.

Allegato 1.7
(art. 3)

Mercurio

N. 3.1 cpv. 2 e cpv. 4 lett. d

3.1 Immissione sul mercato

² Per l'immissione sul mercato di apparecchiature elettriche ed elettroniche si applica l'allegato 2.18.

⁴ Il divieto di immissione sul mercato secondo il numero 2 lettera a non si applica:

- d. ai componenti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, per i quali l'allegato 2.18 numeri 3 e 8 stabilisce che possono contenere mercurio.

Sostanze con effetti ignifughi

N. 2

2 Difenileteri bromati

2.1 Definizioni

Sono considerati difenileteri bromati con effetti ignifughi:

- a. il tetrabromodifeniletere con la formula bruta: $C_{12}H_6Br_4O$;
- b. il pentabromodifeniletere con la formula bruta: $C_{12}H_5Br_5O$;
- c. l'esabromodifeniletere con la formula bruta: $C_{12}H_4Br_6O$;
- d. l'eptabromodifeniletere con la formula bruta: $C_{12}H_3Br_7O$;
- e. l'octabromodifeniletere con la formula bruta: $C_{12}H_2Br_8O$.

2.2 Divieti

¹ Sono vietati la produzione, l'immissione sul mercato e l'impiego di:

- a. difenileteri bromati di cui al numero 2.1;
- b. sostanze e preparati che contengono difenileteri bromati di cui al numero 2.1 non solo come impurità inevitabile.

² È vietata l'immissione sul mercato di oggetti nuovi se le parti trattate con sostanze ignifughe contengono difenileteri bromati di cui al numero 2.1 non solo come impurità inevitabile.

³ Per le apparecchiature elettriche ed elettroniche si applica l'allegato 2.18.

2.3 Deroghe

¹ I divieti secondo il numero 2.2 capoverso 1 non si applicano all'impiego per scopi di analisi e di ricerca.

² I divieti secondo il numero 2.2 capoverso 1 lettera b e capoverso 2 non si applicano a sostanze, preparati e parti di oggetti trattate con sostanze ignifughe se il rispettivo contenuto in massa di sostanze di cui al numero 2.1 lettere a–d non è superiore allo 0,001 per cento (10 mg/kg).

³ I divieti secondo il numero 2.2 capoverso 1 lettera b e capoverso 2 non si applicano inoltre a preparati e oggetti fabbricati, in tutto o in parte, con materiali riciclati o con materiali di scarto preparati per il riutilizzo, se il rispettivo contenuto in massa di sostanze di cui al numero 2.1 lettere a–d non è superiore allo 0,1 per cento.

⁴ I divieti secondo il numero 2.2 capoverso 1 lettera b e capoverso 2 non si applicano a sostanze, preparati e parti di oggetti trattate con sostanze ignifughe se il rispettivo contenuto in massa di sostanze di cui al numero 2.1 lettera e non è superiore allo 0,1 per cento.

N. 3

abrogato

Allegato 1.10
(art. 3)

Sostanze cancerogene, mutagene o pericolose per la riproduzione

1 Divieto

¹ Le sostanze cancerogene, mutagene o pericolose per la riproduzione di cui all'allegato XVII appendici 1–6 del regolamento (CE) n. 1907/2006⁵ nonché le sostanze e i preparati che contengono sostanze di questo tipo non possono essere fornite al pubblico se il loro contenuto in massa supera la concentrazione che:

- a. è stabilita nell'allegato VI parte 3 del regolamento (CE) n. 1272/2008⁶; oppure
- b. è determinata nell'allegato II parte B numero 6 tabelle VI e VI A della direttiva 1999/45/CE⁷, sempre che l'allegato VI parte 3 del regolamento (CE) n. 1272/2008 non contempli alcun valore limite per la concentrazione.

² L'Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP), d'intesa con l'Ufficio federale dell'ambiente (UFAM) e con la Segreteria di Stato dell'economia (SECO), adegua il capoverso 1 alle modifiche dell'allegato XVII appendici 1–6 del regolamento (CE) n. 1907/2006.

2 Deroghe

¹ Il divieto secondo il numero 1 non si applica ai:

- a. farmaci;
- b. colori per la pittura artistica;

⁵ Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'Agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE, GU L 396 del 30.12.2006, pag. 1; modificato l'ultima volta dal regolamento (UE) n. 109/2012, GU L 37 del 10.2.2012, pag. 1.

⁶ Regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006, GU L 353 del 31.12.2008, pag. 1; modificato l'ultima volta dal regolamento (UE) n. 286/2011, GU L 83 del 30.3.2011, pag. 1.

⁷ Direttiva 1999/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 1999, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi, GU L 200 del 30.7.1999, pag. 1; modificata l'ultima volta dal regolamento (CE) n. 1272/2008, GU L 353 del 31.12.2008, pag. 1.

- c. carburanti per motori;
- d. alle sostanze di cui all'allegato XVII appendice 11 colonna 1 del regolamento (CE) n. 1907/2006⁸ con le applicazioni ivi elencate alla colonna 2 ed eventuali limitazioni.

² L'Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP), d'intesa con l'Ufficio federale dell'ambiente (UFAM) e con la Segreteria di Stato dell'economia (SECO), adegua il capoverso 1 lettera d alle modifiche dell'allegato XVII appendice 11 del regolamento (CE) n. 1907/2006.

³ Per le sostanze cancerogene, mutagene o pericolose per la riproduzione contenute in prodotti cosmetici si applica l'ordinanza del 23 novembre 2005⁹ sulle derrate alimentari e gli oggetti d'uso.

3 Etichettatura particolare

¹ L'imballaggio di sostanze e preparati che rientrano nel divieto di cui al numero 1 deve recare la seguente indicazione: «A uso esclusivamente commerciale».

² L'etichetta deve essere scritta in almeno due lingue ufficiali, in modo visibile, leggibile e indelebile.

⁸ Confronta la nota a piè di pagina
⁹ **RS 817.02**

Allegato 1.11
(art. 3)

Sostanze liquide pericolose

1 Definizione

Sono considerati sostanze o preparati liquidi pericolosi i preparati liquidi con una delle caratteristiche di cui all'articolo 2 paragrafo 2 della direttiva 1999/45/CE¹⁰ o le sostanze e i preparati liquidi che rispondono ai criteri relativi a una delle seguenti classi o categorie di pericolo di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 1272/2008¹¹:

- a. classi di pericolo 2.1–2.4, 2.6, 2.7, 2.8 tipi A e B, 2.9, 2.10, 2.12, 2.13 categorie 1 e 2, 2.14 categorie 1 e 2, 2.15 tipi A–F;
- b. classi di pericolo 3.1–3.6, 3.7 con effetti nocivi sulla funzione sessuale e la fertilità o sullo sviluppo, 3.8 con effetti diversi dagli effetti narcotici, 3.9 e 3.10;
- c. classe di pericolo 4.1;
- d. classe di pericolo 5.1.

2 Divieti

¹ È vietata l'immissione sul mercato di sostanze e preparati liquidi pericolosi in:

- a. oggetti per la decorazione che producono effetti di luce e colore per mezzo di cambiamento di fase;
- b. giochi scherzosi;
- c. giochi o oggetti che, oltre all'uso prestabilito, possono servire anche da decorazione.

² Né coloranti, eccetto per motivi fiscali, né sostanze odorose possono contenere sostanze e preparati liquidi pericolosi:

¹⁰ Direttiva 1999/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 1999, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi, GU L 200 del 30.7.1999, pag. 1; modificata l'ultima volta dal regolamento (CE) n. 1272/2008, GU L 353 del 31.12.2008, pag. 1. I testi degli atti giuridici dell'UE citati nel presente allegato possono essere consultati all'indirizzo www.cheminfo.ch.

¹¹ Regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006, GU L 353 del 31.12.2008, pag. 1; modificato l'ultima volta dal regolamento (UE) n. 286/2011, GU L 83 del 30.3.2011, pag. 1.

- a. che sono classificati come pericolosi se inalati e contrassegnati con la frase di rischio R 65 secondo l'allegato III della direttiva 67/548/CEE¹² o con la frase di rischio H304 secondo l'allegato III del regolamento (CE) n. 1272/2008¹³; e
- b. che possono essere impiegati come combustibile in lampade ornamentali (oli lampanti) e sono destinati al grande pubblico.

3 Etichettatura particolare

¹ Gli oli lampanti etichettati con la frase di rischio R 65 o H304 e destinati al grande pubblico devono recare l'indicazione seguente sull'imballaggio: «Le lampade riempite con questo liquido sono da conservare lontano dalla portata dei bambini. Ingerire dell'olio, anche se in piccola quantità, o succhiare lo stoppino può causare lesioni polmonari potenzialmente fatali».

² Gli accendifuoco liquidi etichettati con la frase di rischio R 65 o H304 e destinati al grande pubblico devono recare l'indicazione seguente sull'imballaggio: «Anche un solo sorso di accendifuoco può causare lesioni polmonari potenzialmente fatali».

³ L'etichetta deve essere scritta in almeno due lingue ufficiali, ben leggibile e indelebile.

4 Imballaggio particolare

¹ Gli oli lampanti e gli accendifuoco liquidi che riportano la frase di rischio R 65 o H304 e sono destinati al grande pubblico devono essere imballati in un recipiente nero e opaco, con una capacità non superiore a un litro.

² Le lampade a olio decorative destinate al grande pubblico possono essere immesse sul mercato solo se conformi alle norma SN EN 14059:2002¹⁴.

¹² Direttiva 67/548/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1967, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura delle sostanze pericolose, GU L 196 del 16.8.1967, pag. 1; modificata l'ultima volta dalla direttiva 2009/2/CE, GU L 11 del 16.1.2009., pag. 6.

¹³ Confronta con la nota a piè di pagina relativa al numero 1.

¹⁴ La norma è disponibile presso il Centro svizzero d'informazione per le regole tecniche (switec), www.snv.ch.

Allegato 1.14
(art. 3)

Composti organostannici

1 Composti organostannici disostituiti

1.1 Definizioni

¹ Sono considerati preparati con composti di dibutilstagno o di diottilstagno i preparati contenenti questi composti e il cui contenuto in massa di stagno è pari o superiore allo 0,1 per cento.

² Sono considerati oggetti con composti di dibutilstagno o di diottilstagno gli oggetti contenenti questi composti e il cui contenuto in massa di stagno, nell'oggetto intero o in parte di esso, è pari o superiore allo 0,1 per cento.

1.2 Divieti

È vietata l'immissione sul mercato di:

- a. preparati e oggetti contenenti composti di dibutilstagno e destinati al grande pubblico;
- b. preparati e oggetti contenenti composti di diottilstagno e destinati al grande pubblico per i seguenti impieghi:
 3. stampi a una e due componenti vulcanizzati a temperatura ambiente (stampi RTV-2);
 4. rivestimenti per pareti e pavimenti.

1.3 Relazione con l'ordinanza del 23 novembre 2005 sulle derrate alimentari e gli oggetti d'uso¹⁵ (ODerr)

Si applica l'ODerr per i materiali tessili, i prodotti di pelletteria e altri oggetti che vengono a contatto con il corpo umano, qualora contengano composti di diottilstagno, nonché per i materiali e gli oggetti contenenti composti di dibutilstagno, destinati a entrare in contatto con le derrate alimentari nell'ambito della fabbricazione, dell'impiego o dell'imballaggio delle stesse.

2 Composti organostannici trisostituiti

2.1 Definizioni

¹ Sono considerati prodotti di protezione:

- a. i biocidi per la protezione dell'acqua non potabile dall'infestazione di organismi nocivi in ambito industriale, commerciale o comunale;
- b. i biocidi appartenenti al tipo di prodotto 6 (preservanti per prodotti in scatola) di cui all'allegato 10 dell'ordinanza sui biocidi del 18 maggio 2005¹⁶ (OBioc);
- c. i biocidi appartenenti al tipo di prodotto 7 (preservanti per pellicole) di cui all'allegato 10 OBioc.

² Le vernici antivegetative sono biocidi appartenenti al tipo di prodotto 21 di cui all'allegato 10 OBioc.

³ Sono considerati oggetti con composti organostannici trisostituiti gli oggetti contenenti questi composti e in cui il contenuto in massa di stagno, negli oggetti interi o in parti di essi, è pari o superiore allo 0,1 per cento.

2.2 Divieti

Sono vietati:

- a. l'immissione sul mercato e l'impiego, in pitture e lacche nonché per l'acqua non potabile, di prodotti di protezione contenenti composti triarilici o triarilici dello stagno;
- b. l'immissione sul mercato e l'impiego di vernici antivegetative contenenti stagno;
- c. la fabbricazione e l'immissione sul mercato di oggetti contenenti composti organostannici trisostituiti.

2.3 Deroche

¹ I divieti secondo il numero 2.2 lettere a e b non si applicano all'utilizzazione per scopi di ricerca e sviluppo. Sono applicabili le disposizioni del capitolo 3 OBioc.

² Il divieto di cui al numero 2.2 lettera a non si applica alle pitture o lacche in cui i composti triarilici o triarilici dello stagno sono legati chimicamente.

¹⁶ RS 813.12

3. Di- μ -ossi-di-n-butilstannio-idrossiborano (DBB)

3.1 Divieti

¹ Sono vietati l'immissione sul mercato e l'impiego di di- μ -ossi-di-n-butilstannio-idrossiborano (DBB, n. CAS 75113-37-0).

² Sono inoltre vietati l'immissione sul mercato e l'impiego di sostanze e preparati con un contenuto in massa di DBB pari o superiore allo 0,1 per cento.

3.2 Deroghe

I divieti di cui al numero 3.1 non si applicano:

- a. all'immissione sul mercato e all'impiego a scopi di analisi e di ricerca;
- b. quando da processi di lavorazione risultano oggetti con un contenuto in massa di DBB inferiore allo 0,1 per cento.

4 Disposizioni transitorie

¹ Il divieto di cui al numero 1.2 lettera a non si applica a oggetti contenenti composti di dibutilstagno che vengono immessi sul mercato per la prima volta entro il 1° giugno 2013.

² I seguenti preparati e oggetti contenenti composti di dibutilstagno possono ancora essere immessi sul mercato fino al 1° gennaio 2015:

- a. sigillanti mono e bicomponenti vulcanizzanti a temperatura ambiente (sigillanti RTV-1 e RTV-2);
- b. adesivi;
- c. pitture e rivestimenti contenenti composti di dibutilstagno come catalizzatori se sono applicati su oggetti;
- d. profili in cloruro di polivinile (PVC) flessibile, monoestrusi o coestrusi con PVC rigido;
- e. tessuti rivestiti con PVC contenenti composti di dibutilstagno come stabilizzanti se destinati ad applicazioni esterne;
- f. tubi, grondaie e guarnizioni esterne per l'acqua piovana, nonché materiale di copertura per tetti e facciate.

³ Il divieto di cui al numero 1.2 lettera b non si applica a stampi RTV-2 contenenti composti di diottilstagno e rivestimenti per pareti e pavimenti, immessi sul mercato per la prima volta entro il 1° giugno 2013.

⁴ Il divieto di immissione sul mercato di cui al numero 2.2 lettera c non si applica a oggetti contenenti composti organostannici trisostituiti immessi sul mercato per la prima volta entro il 1° giugno 2013.

Allegato 1.16
(art. 3)

Perfluorottano sulfonati

N. 1

1 Definizioni

¹ Sono considerati acido perfluorottano sulfonato e suoi derivati (PFOS) le sostanze con la formula bruta $C_8F_{17}SO_2X$ dove X significa OH, sale metallico $[O^-M^+]$, alogenuro, ammidi, e altri derivati compresi i polimeri.

N. 2 cpv. 1

2 Divieti

¹ Sono vietati la fabbricazione, l'immissione sul mercato e l'impiego di PFOS nonché di sostanze e preparati con un contenuto in massa di PFOS pari o superiore allo 0,001 per cento.

N. 3 cpv. 2 lett. c-e

3 Deroghe

² I divieti di cui al numero 2 non si applicano inoltre ai seguenti prodotti né alle sostanze né ai preparati necessari per la loro fabbricazione:

- c. abbattitori di nebbie per la cromatura dura (con CrVI) a carattere non decorativo in sistemi a ciclo chiuso nei quali le emissioni di PFOS nell'ambiente sono limitate al minimo;
- d. fluidi idraulici per la navigazione aerea.
- e. *abrogato*

N. 4 cpv. 1

4 Obbligo di notifica

¹ Chi utilizza PFOS come pure sostanze e preparati che contengono PFOS secondo il numero 3 capoverso 2 o il numero 5 capoverso 2, deve notificare all'UFAM entro il 30 aprile di ogni anno per l'anno precedente:

N. 5 cpv. 2

5 Disposizioni transitorie

² Fino al 31 agosto 2015, i divieti di cui al numero 2 capoverso 1 non si applicano agli agenti imbimenti utilizzati in sistemi controllati di elettroplaccatura e alle sostanze e ai preparati necessari per la loro fabbricazione, se le emissioni di PFOS nell'ambiente sono ridotte al minimo.

Allegato 1.17
(art.3)

Sostanze estremamente problematiche secondo l'allegato XIV del regolamento (CE) n. 1907/2006¹⁷

1 Divieti

L'immissione sul mercato per l'impiego delle sostanze elencate al numero 5 e dei preparati contenenti tali sostanze nonché il loro impiego a titolo professionale e commerciale sono vietati, fatte salve le deroghe di cui al numero 2 e al numero 5 dell'elenco.

2 Deroghe

¹ I divieti di cui al numero 1 non si applicano all'impiego:

- a. come prodotto intermedio secondo l'articolo 2 capoverso 2 lettera d dell'ordinanza del 18 maggio 2005¹⁸ sui prodotti chimici (OPChim);
- b. nei farmaci;
- c. nelle derrate alimentari e negli alimenti per animali;
- d. nei prodotti fitosanitari;
- e. nei biocidi;
- f. come carburanti per motori;
- g. nei prodotti derivati da oli minerali utilizzati come combustibili in impianti di combustione mobili o fissi e come combustibili in sistemi chiusi;
- h. in prodotti cosmetici, se la sostanza è stata inclusa nell'elenco di cui al numero 5 esclusivamente per le proprietà intrinseche indicate dalle seguenti definizioni: «cancerogena», «mutagena», «pericolosa per la riproduzione» o «apportatrice di altri effetti gravi per la salute umana»;
- i. in materiali e oggetti destinati a entrare in contatto con derrate alimentari, se la sostanza è stata inclusa nell'elenco di cui al numero 5 esclusivamente per

¹⁷ Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'Agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE, GU L 396 del 30.12.2006, pag. 1; modificato l'ultima volta dal regolamento (UE) n. 125/2012, GU L 41 del 15.2.2012, pag. 1. I testi degli atti giuridici dell'UE citati nel presente allegato possono essere consultati all'indirizzo www.cheminfo.ch.

¹⁸ RS 813.11

le proprietà intrinseche indicate dalle seguenti definizioni: «cancerogena», «mutagena», «pericolosa per la riproduzione» o «apportatrice di altri effetti gravi per la salute umana»;

- j. nell'ambito della ricerca e dello sviluppo scientifici;
- k. di sostanze presenti in preparati la cui concentrazione è inferiore allo 0,1 per cento in massa e incluse nell'elenco di cui al numero 5 in applicazione dell'articolo 57 lettere d, e o f del regolamento (CE) n. 1907/2006;
- l. di sostanze presenti in preparati la cui concentrazione è inferiore ai valori limite più bassi specificati nella direttiva 1999/45/CE¹⁹ o nell'allegato VI parte 3 del regolamento (CE) n. 1272/2008²⁰, che determinano la classificazione della miscela come pericolosa e incluse nell'elenco di cui al numero 5, ma non in applicazione dell'articolo 57 lettere d, e o f del regolamento (CE) n. 1907/2006.

² I divieti di cui al numero 1 non si applicano inoltre

- a. se la Commissione europea, in applicazione dell'articolo 60 paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 1907/2006, ha rilasciato autorizzazioni e le sostanze sono quindi state immesse sul mercato e impiegate in conformità alle autorizzazioni dell'UE; oppure
- b. per gli impieghi di una determinata sostanza per i quali è stata presentata, entro il termine stabilito, una domanda di autorizzazione secondo l'articolo 62 del regolamento (CE) n. 1907/2006, su cui finora non è stata presa una decisione.

³ In conformità all'articolo 89 OPChim, su richiesta dell'organo di notifica l'importatore deve presentare il fascicolo relativo all'autorizzazione inoltrato all'Agenzia europea per le sostanze chimiche, purché quest'ultimo possa essere acquisito con un onere sopportabile.

⁴ D'intesa con l'Ufficio federale dell'ambiente (UFAM), l'Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP) e la Segreteria di Stato dell'economia (SECO), l'organo di notifica può, su domanda motivata, concedere altre deroghe temporanee ai divieti di cui al numero 1 rilasciando un numero (numero del permesso), qualora:

- a. il richiedente metta a disposizione le informazioni secondo l'articolo 62 paragrafi 4–6 del regolamento (CE) n. 1907/2006; e
- b. i requisiti per il rilascio dell'autorizzazione siano soddisfatti ai sensi dell'articolo 60 paragrafi 2–10 del regolamento (CE) n. 1907/2006.

¹⁹ Direttiva 1999/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 1999 concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi, GU L 200 del 30.7.1999, pag. 1; modificata l'ultima volta dal regolamento (CE) n. 1272/2008, GU L 353 del 31.12.2008, pag. 1.

²⁰ Regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006, GU L 353 del 31.12.2008, pag. 1; modificato l'ultima volta dal regolamento (UE) n. 286/2011, GU L 83 del 30.3.2011, pag. 1.

⁵ Le domande ai sensi del capoverso 4 vanno inoltrate almeno 18 mesi prima della scadenza del periodo transitorio, di cui al numero 5 capoverso 1. Finché non è stata presa una decisione in merito, le applicazioni richieste per la sostanza in questione nonché per i preparati contenenti tale sostanza sono ammesse in deroga al numero 1.

3 Obbligo di notifica

Chi acquisisce da un fabbricante o da un commerciante una sostanza elencata al numero 5 capoverso 1 o un preparato contenente tale sostanza e li impiega a titolo professionale o commerciale, ha l'obbligo di notificare all'organo di notifica, entro tre mesi dalla prima fornitura della sostanza, i tipi di impiego e il numero del permesso svizzero o il numero dell'autorizzazione UE.

4 Etichettatura particolare

Sull'etichetta delle sostanze, per le quali è stata concessa un'autorizzazione secondo il numero 2 capoverso 2 o 4, nonché dei preparati contenenti tali sostanze deve essere riportato il numero del permesso svizzero o il numero dell'autorizzazione UE.

5 Elenco delle sostanze di cui al numero 1 e disposizioni transitorie

¹ Il numero 1 si applica alle sostanze elencate qui di seguito nelle colonne «Periodo di transizione», «Impieghi o categorie di impiego esentati» e «Periodi di revisione» con le disposizioni ivi previste.

N° di registrazione	Sostanza	Proprietà intrinseche alla base dei divieti	Periodo di transizione	Impieghi o categorie di impiego esentati	Periodi di revisione
1.	5-ter-butyl-2,4,6-trinitro-m-xilene (muschio xilene) n. CE 201-329-4 n. CAS 81-15-2	vPvB	21 agosto 2014	-	-
2.	4,4'-diaminodifenilmetano (MDA) n. CE 202-974-4 n. CAS 101-77-9	Cancerogeno (categoria 1B)	21 agosto 2014	-	-
3.	Esabromociclododecano (HBCDD) a n. CE 221-695-9, 247-148-4 n. CAS 3194-55-6 25637-99-4	PBT	21 agosto 2015	-	-

N° di registrazione	Sostanza	Proprietà intrinseche alla base dei divieti	Periodo di transizione	Impieghi o categorie di impiego esentati	Periodi di revisione
	Alfa-esabromociclododecano n. CAS 134237-50-6 Beta-esabromociclododecano n. CAS 134237-51-7 Gamma-esabromociclododecano n. CAS 134237-52-8				
4.	Bis(2-etilesil) ftalato (DEHP) n. CE 204-211-0 n. CAS 117-81-7	Tossico per la riproduzione (categoria 1B)	21 febbraio 2015	Usi nel confezionamento primario dei medicinali di cui al regolamento (CE) n. 726/2004 ²¹ , alla direttiva 2001/82/CE ²² e/o alla direttiva 2001/83/CE ²³	
5.	Benzil-butil-ftalato (BBP) n. CE 201-622-7 n. CAS 85-68-7	Tossico per la riproduzione (categoria 1B)	21 febbraio 2015	Usi nel confezionamento primario dei medicinali di cui al regolamento (CE) n. 726/2004, alla direttiva 2001/82/CE e/o alla direttiva 2001/83/CE	
6.	Dibutil ftalato (DBP) n. CE 201-557-4 n. CAS 84-74-2	Tossico per la riproduzione (categoria 1B)	21 febbraio 2015	Usi nel confezionamento primario dei medicinali di cui al regolamento (CE) n. 726/2004, alla direttiva	

²¹ Regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004 che istituisce procedure comunitarie per l'autorizzazione e la sorveglianza dei medicinali per uso umano e veterinario, e che istituisce l'agenzia europea per i medicinali, GU L 136 del 30.4.2004, pag. 1; modificato l'ultima volta dal regolamento (UE) n. 1235/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 dicembre 2010, GU L 348 del 31.12.2010, pag. 1.

²² Direttiva 2001/82/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 novembre 2001, recante un codice comunitario relativo ai medicinali veterinari, GU L 311 del 28.11.2001, pag. 1; modificata l'ultima volta dal regolamento (CE) n. 596/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2009, GU L 188 del 18.7.2009, pag. 14.

²³ Direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 novembre 2001, recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano, GU L 311 del 28.11.2001, pag. 67; modificata l'ultima volta dalla direttiva 2011/62/UE del Parlamento europeo e del Consiglio dell'8 giugno 2011, GU L 174 del 1.7.2011, pag. 74.

N° di registrazione	Sostanza	Proprietà intrinseche alla base dei divieti	Periodo di transizione	Impieghi o categorie di impiego esentati	Periodi di revisione
				2001/82/CE e/o alla direttiva 2001/83/CE	
7.	Diisobutil ftalato (DIBP) n. CE 201-553-2 n. CAS 84-69-5	Tossico per la riproduzione (categoria 1B)	21 febbraio 2015	-	-
8.	Diarsenico triossido n. CE 215-481-4 n. CAS 1327-53-3	Cancerogeno (categoria 1A)	21 maggio 2015	-	-
9.	Pentaossido di diarsenico n. CE 215-116-9 n. CAS 1303-28-2	Cancerogeno (categoria 1A)	21 maggio 2015	-	-
10.	Cromato di piombo n. CE 231-846-0 n. CAS 7758-97-6	Cancerogeno (categoria 1B) Tossico per la riproduzione (categoria 1A)	21 maggio 2015	-	-
11.	Giallo di piombo solfo-cromato (colorante CI Pigment Yellow 34) n. CE 215-693-7 n. CAS 1344-37-2	Cancerogeno (categoria 1B) Tossico per la riproduzione (categoria 1A)	21 maggio 2015	-	-
12.	Piombo cromato molibdato solfato rosso (colorante CI Pigment Red 104) n. CE 235-759-9 n. CAS 12656-85-8	Cancerogeno (categoria 1B) Tossico per la riproduzione (categoria 1A)	21 maggio 2015	-	
13.	Fosfato di tris(2-cloroetile) (TCEP) n. CE 204-118-5 n. CAS 115-96-8	Tossico per la riproduzione (categoria 1B)	21 agosto 2015		
14.	2,4-dinitrotoluene (2,4 DNT) n. CE 204-450-0 n. CAS 121-14-2	Cancerogeno (categoria 1B)	21 agosto 2015		

² L'UFAM, d'intesa con l'UFSP e la SECO, adegua le disposizioni di cui al capoverso 1 alle modifiche del regolamento (CE) n. 1907/2006.

Allegato 2.1
(Art. 3)

Detersivi per tessili

N. 3 Cpv. 5 e 6

3 Etichettatura particolare

⁵ *Concerne soltanto il testo francese*

⁶ *Concerne soltanto il testo francese*

Allegato 2.2
(art. 3)

Prodotti di pulizia

N. 2 cpv. 1^{bis}

2 Divieti

^{1bis} I detersivi per lavastoviglie domestiche non possono essere immessi sul mercato se il loro contenuto complessivo in massa di fosforo è pari o superiore allo 0,3 per cento al dosaggio standard secondo il numero 4 capoverso 1.

N. 3 cpv. 5 e 6

3 Etichettatura particolare

⁵ *Concerne soltanto il testo francese*

⁶ *Concerne soltanto il testo francese*

N. 4

4 Istruzioni per l'uso

¹ Per i detersivi per lavastoviglie domestiche deve essere indicata nelle istruzioni per l'uso del dosaggio standard in grammi o millilitri o in pastiglie per il lavaggio principale di stoviglie normalmente sporche in una lavastoviglie per 12 coperti colma, se necessario indicando il dosaggio relativo alle gradazioni di durezza morbida, media e dura.

² Le indicazioni secondo il capoverso 1 devono essere scritte sulla confezione in almeno una lingua ufficiale, ben leggibile e in modo duraturo.

N. 7 cpv. 5

7 Disposizioni di transizione

⁵ Il divieto secondo il numero 2 capoverso 1^{bis} non si applica ai detersivi per lavastoviglie domestiche immesse sul mercato prima del 1° gennaio 2017.

Solventi

1 Eteri glicolici

1.1 Divieti

È vietata l'immissione sul mercato di:

- a. preparati con un contenuto in massa di 2-(2-metossietossi)etanolo (DEGME, n. CAS 111-77-3) pari o superiore allo 0,1 per cento, destinati al grande pubblico per i seguenti impieghi:
 1. pitture e lacche;
 2. prodotti svernicianti;
 3. prodotti di pulizia;
 4. emulsioni autolucidanti;
 5. sigillanti per pavimenti.
- b. vernici a spruzzo e prodotti di pulizia a spruzzo in confezioni aerosol con un contenuto in massa di 2-(2-butossietossi)etanolo (DEGBE, n. CAS 112-34-5) pari o superiore al 3 per cento, destinati al grande pubblico.

1.2 Etichettatura particolare

¹ Le vernici con un contenuto in massa di DEGBE pari o superiore al 3 per cento, che non possono essere impiegate come vernici a spruzzo e sono immesse sul mercato per la vendita al pubblico, devono essere munite di un'etichetta con la seguente indicazione: «Non utilizzare in dispositivi di verniciatura a spruzzo».

² L'indicazione di cui al capoverso 1 deve essere scritta in almeno due lingue ufficiali, in modo visibile, leggibile e indelebile.

2 Cicloesano

2.1 Etichettatura particolare

¹ Gli adesivi di contatto a base di neoprene con un contenuto in massa di cicloesano (n. CAS 110-82-7) pari o superiore allo 0,1 per cento, destinati al grande pubblico, devono essere muniti di un'etichetta con la seguente indicazione: «Questo prodotto non deve essere utilizzato in condizioni di scarsa ventilazione. – Questo prodotto non deve essere utilizzato per la posa di moquette».

² L'indicazione di cui al capoverso 1 deve essere scritta in almeno due lingue ufficiali, in modo visibile, leggibile e indelebile.

2.2 Imballaggio particolare

Gli adesivi di contatto a base di neoprene con un contenuto in massa di cicloesano (n. CAS 110-82-7) pari o superiore allo 0,1 per cento, destinati al grande pubblico, possono essere imballati soltanto in recipienti con una capacità massima di 350 grammi.

3 Diclorometano

3.1 Divieti

¹ È vietata l'immissione sul mercato di svernicianti con un contenuto in massa di diclorometano (n. CAS 75-09-2) pari o superiore allo 0,1 per cento che

- a. sono destinati al grande pubblico; e
- b. sono destinati all'impiego a titolo professionale o commerciale al di fuori di impianti industriali.

² È vietato l'impiego, a scopi professionali o commerciali al di fuori di impianti industriali, di svernicianti con un contenuto in massa di diclorometano pari o superiore allo 0,1 per cento.

3.2 Etichettatura particolare

¹ Gli svernicianti con un contenuto in massa di diclorometano pari o superiore allo 0,1 per cento devono essere muniti di un'etichetta con l'indicazione: «Solo per usi industriali e l'utilizzo da parte di operatori professionali approvati in taluni Stati membri dell'Unione europea. Verificare dove ne sia autorizzato l'uso».

² In deroga a quanto prescritto nel capoverso 1, determinati svernicianti impiegati in Svizzera possono essere muniti di un'etichetta con l'indicazione: «Solo per impiego industriale».

³ L'indicazione di cui ai capoversi 1 e 2 deve essere scritta in almeno due lingue ufficiali, in modo visibile, leggibile e indelebile.

4 Sostanze che impoveriscono lo strato di ozono e sostanze stabili nell'aria

4.1 Divieti

Sono vietati:

- a. la fabbricazione, l'immissione sul mercato, l'importazione per scopi privati e l'impiego per scopi di pulitura, dissoluzione, emulsione o sospensione sia di sostanze che impoveriscono lo strato di ozono (allegato 1.4) o di sostanze stabili nell'aria (allegato 1.5) sia di preparati che contengono tali sostanze;

- b. la fabbricazione, l'immissione sul mercato e l'importazione per scopi privati di oggetti che contengono per scopi di pulitura, dissoluzione, emulsione o sospensione sostanze che impoveriscono lo strato di ozono (allegato 1.4) o sostanze stabili nell'aria (allegato 1.5).

4.2 Derghe

¹ Il divieto di cui al numero 4.1 lettera a non si applica alle sostanze stabili nell'aria e ai preparati contenenti sostanze stabili nell'aria che sono impiegati in impianti per il trattamento delle superfici di cui all'allegato 2 numero 87 dell'ordinanza del 16 dicembre 1985 contro l'inquinamento atmosferico²⁴.

² L'UFAM può, su domanda motivata, concedere deroghe temporanee ai divieti di cui al numero 4.1 per altri impieghi se:

- a. secondo lo stato della tecnica non esistono sostanze alternative a quelle stabili nell'aria o preparati e oggetti alternativi a quelli contenenti tali sostanze;
- b. la quantità e il potenziale di effetto serra delle sostanze stabili nell'aria impiegate non superano i livelli necessari, secondo lo stato della tecnica, per raggiungere lo scopo perseguito; e
- c. le emissioni di sostanze stabili nell'aria sono mantenute al livello più basso possibile durante l'intero ciclo di vita dell'impiego previsto.

4.3 Etichettatura particolare

¹ L'etichetta dei contenitori di sostanze stabili nell'aria elencate nell'allegato A del Protocollo di Kyoto deve riportare le seguenti indicazioni:

- a. la dicitura: «Contiene gas fluorurati ad effetto serra disciplinati dal Protocollo di Kyoto»;
- b. le designazioni chimiche abbreviate delle sostanze stabili nell'aria che sono nei contenitori, utilizzando la nomenclatura industriale riconosciuta per il campo di applicazione in questione;
- c. la quantità di sostanze stabili nell'aria, in kg.

² La dicitura di cui al capoverso 1 deve essere scritta in almeno due lingue ufficiali, in modo visibile, leggibile e indelebile.

5 Utilizzazione di rifiuti di solventi alogenati

5.1 Definizioni

Sono considerati solventi alogenati i solventi in cui la somma del contenuto in massa delle seguenti sostanze supera l'1 per cento:

²⁴ RS 814.318.142.1

- a. diclorometano (n. CAS 75-09-2);
- b. 1,1-dicloroetano (n. CAS 75-34-3);
- c. 1,2-dicloroetano (n. CAS 107-06-2);
- d. cloroformio (n. CAS 67-66-3);
- e. tricloroetilene (n. CAS 79-01-6);
- f. tetracloroetilene (n. CAS 127-18-4);
- g. sostanze che impoveriscono lo strato di ozono (allegato 1.4);
- h. sostanze stabili nell'aria (allegato 1.5).

5.2 Divieto di mescolare

¹ Chi utilizza, a titolo professionale o commerciale, solventi alogenati non può mescolare i rifiuti di tali solventi:

- a. con solventi non alogenati o con rifiuti di solventi non alogenati;
- b. con altri tipi di solventi alogenati o di rifiuti di solventi alogenati se ciò ne rende il riciclaggio sensibilmente più difficile;
- c. con altri rifiuti, sostanze, preparati o oggetti.

² Il divieto di cui al capoverso 1 lettera b non si applica a chi non impiega annualmente più di 20 litri di una sostanza menzionata al numero 5.1.

³ I divieti di cui al capoverso 1 non si applicano a chi ricicla o incenerisce correttamente per proprio conto i rifiuti di solventi alogenati.

5.3 Obbligo di ripresa

Chi fornisce a un consumatore solventi alogenati in contenitori di una capacità superiore a 20 litri è tenuto a riprendere detti solventi, compresi le impurità o gli additivi derivanti dalla procedura utilizzata, oppure a garantirne la ripresa da parte di terzi, qualora il consumatore lo esiga.

5.4 Riciclaggio

Il Cantone può esigere dal detentore di rifiuti di solventi alogenati e dalle ditte che accettano tali rifiuti per smaltirli:

- a. che accertino se esistono possibilità di riciclaggio o se è possibile crearle;
- b. che informino il Cantone sui risultati dei loro accertamenti;
- c. che provvedano al riciclaggio di tali rifiuti se ciò è tecnicamente possibile e sopportabile sotto il profilo economico e non causa un consumo di energia sproporzionato.

Allegato 2.4
(art. 3)

Biocidi

N. 1.2 cpv. 3

1.2 Divieti

³ Il legname trattato con prodotti per la protezione del legno e gli oggetti contenenti legno trattato in tal modo possono essere importati a scopi professionali o commerciali soltanto se ogni sostanza attiva contenuta nel prodotto per la protezione appartiene al tipo di prodotto 8 ed è elencato ai fini della sua utilizzazione:

- a. nella lista delle sostanze attive notificate secondo l'articolo 9 capoverso 1 lettera d OTV; o
- b. nell'allegato 1 lista I oppure allegato 2 lista IA OTV e le condizioni ivi stabilite.

N. 1.3 cpv. 5

1.3 Deroghe

⁵ L'organo di notifica (art. 89 dell'O del 18 mag. 2005²⁵ sui prodotti chimici) può concedere deroghe al divieto di cui al numero 1.2 capoverso 3. Tale decisione è presa d'intesa con gli specifici servizi di valutazione competenti definiti nell'articolo 52 OBioc.

N. 2.2

2.2 Divieti

¹ È vietato immettere sul mercato o impiegare, in pitture e lacche nonché per l'acqua non potabile prodotti di protezione che contengono arsenico o composti dell'arsenico.

² Per i prodotti di protezione in pitture e lacche nonché per l'acqua non potabile contenenti composti triarilici o triarilici dello stagno si applicano le disposizioni di cui all'allegato 1.14.

³ Sono vietate la fabbricazione e l'immissione sul mercato di oggetti o di loro componenti il cui contenuto di dimetilfumarato (n. CAS 624-49-7) supera 0,1 mg per chilogrammo.

N. 2.3

abrogato

N. 4.2

4.2 Divieti

¹ È vietato immettere sul mercato e impiegare vernici antivegetative contenenti composti dell'arsenico.

² Per le vernici antivegetative contenenti composti trialchilici o triarilici dello stagno si applicano le disposizioni di cui all'allegato 1.14.

Allegato 2.5
(art. 3)

Prodotti fitosanitari

N. 1.2 cpv. 3 lett. b

1.2 Deroghe

³ Se nel bosco non è possibile sostituire i prodotti fitosanitari con misure meno inquinanti, l'autorità cantonale competente concede, in deroga al divieto di cui al numero 1.1 capoverso 1 lettera d e fatto salvo il numero 1.1 capoversi 1 lettere a, b, e ed f nonché 2 e 4, un'autorizzazione secondo gli articoli 4–6 per l'uso di prodotti fitosanitari:

- b. per il trattamento del legname tagliato in spiazzati adeguati e mediante insetticidi che, in applicazione dell'ordinanza sui prodotti fitosanitari (OPF), sono omologati per la coltura «Tronchi abbattuti nella foresta e presso piazzali di deposito», a condizione che il legname non possa essere rimosso in tempo, che tali spiazzati non si trovino in zone di protezione delle acque sotterranee S1 e S2 e che siano adottate misure efficaci per evitare che i prodotti fitosanitari siano dilavati e si infiltrino nel suolo.

N. 2

2 Etichettatura particolare

¹ Per i prodotti fitosanitari omologati secondo l'articolo 15 lettera a dell'OPF e destinati a distruggere piante o parti di piante indesiderate o a influenzare la crescita indesiderata delle piante, i detentori delle autorizzazioni, mediante un'etichetta o un'altra indicazione scritta equivalente, devono informare gli acquirenti sui divieti di cui al numero 1.1 capoverso 2.

² Chi introduce un prodotto fitosanitario elencato nella lista secondo l'articolo 36 capoverso 1 OPF e destinati a distruggere piante o parti di piante indesiderate o a influenzare la crescita indesiderata delle piante, mediante un'etichetta o un'altra indicazione scritta equivalente deve informare gli acquirenti sui divieti secondo il numero 1.1 capoverso 2.

³ L'etichetta di cui al capoverso 1 e l'informazione di cui al capoverso 2 devono fornire le seguenti indicazioni: «L'impiego su tetti e terrazze, su piazzali adibiti a deposito, su e lungo strade, sentieri e spiazzati, su scarpate e strisce verdi lungo le strade e i binari ferroviari è vietato». La dicitura deve essere scritta in almeno due lingue ufficiali, in modo visibile, leggibile e indelebile.

N. 3

3 Obbligo di riconsegna

¹ L'utilizzatore deve consegnare i prodotti fitosanitari che non può più impiegare o che vuole smaltire a una persona tenuta a riprenderli o a un centro di raccolta appositamente designato.

² Le piccole quantità di prodotti fitosanitari devono essere riprese gratuitamente.

Allegato 2.8
(art. 3)

Pitture e lacche

N. 3 cpv. 1 lett. a, cpv. 2 frase introduttiva e cpv. 3

3 Deroche

¹ Il divieto di cui al numero 2 capoverso 1 non si applica all'immissione sul mercato di:

- a. pitture e lacche con un contenuto in massa di zinco pari o superiore al 10 per cento se il contenuto in massa di cadmio o di composti contenenti cadmio non supera lo 0,1 per cento di cadmio;

² Fatto salvo l'allegato 1.17, il divieto secondo il numero 2 capoverso 2 non si applica per:

³ Fatto salvo l'allegato 2.16 numeri 5 e 7 capoversi 2–4 e l'allegato 2.18 numeri 3 e 8, il divieto secondo il numero 2 capoverso 2 non si applica neppure per l'immissione sul mercato di veicoli, di apparecchi elettrici ed elettronici nonché dei loro componenti, che sono trattati con pitture o lacche.

Allegato 2.9
(art. 3)

Materie plastiche, loro monomeri e additivi

N. 1

1 Definizioni

¹ Sono considerate materie plastiche al cadmio quelle contenenti cadmio o composti del cadmio ed esistenti sotto forma di oggetti costituiti, in tutto o in parte, di tali materie plastiche oppure sotto forma di preparati.

² È considerato PVC riciclato un preparato contenente rifiuti di PVC.

³ Sono pneumatici ai sensi del presente allegato i pneumatici di veicoli delle classi seguenti:

- a. classe M, N o O secondo l'allegato II paragrafo A della direttiva 2007/46/CE²⁶;
- b. classe T, R o S secondo l'allegato II capitolo A della direttiva 2003/37/CE²⁷;
- c. classi L1e - L7e secondo l'articolo 1 paragrafi 2 e 3 della direttiva 2002/24/CE²⁸.

N. 2 cpv. 1 lett. a, b ed f e cpv. 1^{bis}

2 Divieti

¹ Sono vietati:

- a. la fabbricazione e l'immissione sul mercato da parte del fabbricante di materie plastiche al cadmio se il loro tenore di cadmio è pari o superiore allo 0,01 per cento in massa delle materie plastiche;

²⁶ Direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 settembre 2007, che istituisce un quadro per l'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonché dei sistemi, componenti ed entità tecniche destinati a tali veicoli («direttiva quadro»), GU L 263 del 9.10.2007, pag.1; modificata l'ultima volta dal regolamento (UE) n. 678/2011, GU L 185 del 15.7.2011, pag. 30. I testi degli atti giuridici dell'UE citati nel presente allegato possono essere consultati all'indirizzo www.cheminfo.ch.

²⁷ Direttiva 2003/37/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003, relativa all'omologazione dei trattori agricoli o forestali, dei loro rimorchi e delle loro macchine intercambiabili trainate, nonché dei sistemi, componenti ed entità tecniche di tali veicoli e abroga la direttiva 74/150/CEE, GU L 171 del 9.7.2003, pag. 1; modificata l'ultima volta dalla direttiva 2010/62/UE, GU L 238 del 9.9.2010, pag. 7.

²⁸ Direttiva 2002/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 marzo 2002, relativa all'omologazione dei veicoli a motore a due o tre ruote e che abroga la direttiva 92/61/CEE del Consiglio, GU L124 del 9.5.2002, pag. 1; modificata l'ultima volta dal regolamento (CE) n. 1137/2008, GU L 311 del 21.11.2008, pag. 1.

- b. la fabbricazione e l'immissione sul mercato di materie plastiche espanse per la cui fabbricazione vengono impiegate sostanze che impoveriscono lo strato di ozono (allegato 1.4) e di oggetti contenenti tali materie plastiche espanse;
- f. l'immissione sul mercato e l'impiego di acrilammide (n. CAS 79-06-1) nonché di sostanze e preparati con un contenuto in massa di acrilammide pari o superiore allo 0,1 per cento per applicazioni di consolidamento del suolo.

^{1bis} I metodi di verifica e di analisi per la determinazione dei valori limite di cui al capoverso 1 lettere d ed e si fondano sull'allegato XVII voce 50 del regolamento (CE) n. 1907/2006²⁹.

N. 3 cpv. 1-4

3 Deroche

¹ I divieti di cui al numero 2 capoverso 1 lettera a non si applicano:

- a. al PVC riciclato, se il superamento del tenore di cadmio è dovuto ai rifiuti di PVC impiegati e se il cadmio o i composti di cadmio non sono aggiunti come componenti durante il processo di fabbricazione;
- b. alle materie plastiche contenenti PVC riciclato di cui alla lettera a, se il loro tenore di cadmio non è superiore allo 0,1 per cento in massa delle materie plastiche nelle seguenti applicazioni del PVC rigido:
 - 1. profili e fogli rigidi di PVC per applicazioni nell'edilizia;
 - 2. porte, finestre, serrande, pareti, persiane, recinzioni e grondaie;
 - 3. pavimenti e terrazze;
 - 4. condotti per cavi;
 - 5. tubi per acque non potabili se il PVC riciclato è utilizzato nello strato intermedio di un tubo multistrato ed è interamente rivestito di uno strato di PVC di nuova produzione.

² I divieti di cui al numero 2 capoverso 1 lettera c non si applicano se:

- a. secondo lo stato della tecnica, l'isolamento termico necessario non è possibile con altri materiali;
- b. la quantità e il potenziale di effetto serra delle sostanze stabili nell'aria impiegate non sono superiori ai livelli necessari, secondo lo stato della tecnica, per raggiungere lo scopo perseguito; e
- c. le emissioni di sostanze stabili nell'aria sono mantenute al livello più basso possibile durante l'intero ciclo di vita dell'impiego previsto, specialmente in

²⁹ Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'Agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE, GU L 396 del 30.12.2006, pag. 1; modificato l'ultima volta dal regolamento (UE) n. 494/2011, GU L 134 del 21.5.2011, pag. 2.

occasione dello smaltimento dei rifiuti delle materie plastiche espanse e delle sostanze stabili nell'aria in esse contenute.

³ Dopo aver consultato le cerchie interessate e i Cantoni, l'UFAM emana, all'attenzione delle autorità esecutive, raccomandazioni sullo stato della tecnica e sullo smaltimento dei rifiuti di cui al capoverso 2.

⁴ L'UFAM può, su domanda motivata, concedere una deroga temporanea ai divieti di cui al numero 2 capoverso 1 lettera c se:

- a. secondo lo stato della tecnica non esistono sostanze alternative a quelle stabili nell'aria o preparati e oggetti alternativi a quelli fabbricati con tali sostanze;
- b. la quantità e il potenziale di effetto serra delle sostanze stabili nell'aria impiegate non superano i livelli minimi necessari secondo lo stato della tecnica; e
- c. le emissioni di sostanze stabili nell'aria sono ridotte al livello più basso possibile durante l'intero ciclo di vita dell'impiego previsto, e specialmente in occasione dello smaltimento dei rifiuti delle materie plastiche espanse e delle sostanze stabili nell'aria in esse contenute.

N. 4 cpv. 2-4

4 Etichettatura particolare

² Preparati e oggetti contenenti PVC riciclato devono essere muniti di un'etichetta con la dicitura «Contiene PVC riciclato» o del seguente pittogramma:



³ I preparati, il cui contenuto in massa di diisocianato di metilendifenile è pari o superiore allo 0,1 per cento e che sono destinati al grande pubblico, devono essere muniti di etichette con le seguenti diciture: «L'uso di questo prodotto può provocare reazioni allergiche nei soggetti già sensibilizzati ai diisocianati. – I soggetti affetti da asma, eczema o problemi della pelle dovrebbero evitare il contatto, incluso il contatto dermico, con questo prodotto. – Questo prodotto non dovrebbe essere utilizzato in condizioni di scarsa ventilazione, a meno che non venga utilizzata una maschera protettiva con un idoneo filtro antigas (ad es. di tipo A1 conforme alla norma EN 14387)».

⁴ Le informazioni di cui al capoverso 1 e le diciture di cui ai capoversi 2 e 3 devono essere scritte in almeno due lingue ufficiali, in modo visibile, leggibile e indelebile.

N. 4^{bis}

4^{bis} Imballaggio particolare

² L'imballaggio di un preparato, il cui contenuto in massa di diisocianato di metilendifenile è pari o superiore allo 0,1 per cento e che è destinato al grande pubblico, deve contenere guanti protettivi conformi alle prescrizioni di cui all'articolo 13 capoverso 2 in combinato disposto con l'articolo 12 capoverso 2 dell'ordinanza sulla sicurezza dei prodotti³⁰. Ciò non si applica agli imballaggi di colle a caldo.

N. 5

5 Obbligo di notifica

Su domanda, i fabbricanti di materie plastiche espanse per la cui fabbricazione vengono impiegate sostanze stabili nell'aria devono comunicare all'UFAM:

- a. il tipo e la quantità delle materie plastiche espanse fornite in Svizzera durante gli ultimi tre anni, suddivise per importazione e fabbricazione in Svizzera;
- b. il tipo e la quantità di sostanze stabili nell'aria contenute nelle materie plastiche espanse fornite.

Allegato 2.10
(art. 3)

Prodotti refrigeranti

N. 1 cpv. 4–8

1 Definizioni

⁴ Un impianto è costituito da uno o più circuiti del prodotto refrigerante destinati allo stesso impiego di refrigerazione. Un impianto può essere composto da una o più macchine frigorifere. Il termine macchine frigorifere indica i circuiti del prodotto refrigerante a costruzione compatta.

⁵ La ristrutturazione della parte refrigerante degli impianti esistenti è equiparata alla fabbricazione e/o all'immissione sul mercato di impianti.

⁶ I climatizzatori fissi sono considerati apparecchi e non impianti.

⁷ Il freddo positivo è la refrigerazione con una temperatura di evaporazione (t_0) non inferiore a -10°C e una temperatura di condensazione (t_c) non superiore a $+45^{\circ}\text{C}$.

⁸ Il freddo negativo è la refrigerazione con una temperatura di evaporazione (t_0) non inferiore a -33°C e una temperatura di condensazione (t_c) non superiore a $+40^{\circ}\text{C}$.

N. 2.1 cpv. 2 e 3

2.1 Divieti

² Sono vietate la fabbricazione e l'immissione sul mercato come pure l'importazione a scopi privati dei seguenti apparecchi e impianti mobili che funzionano con prodotti refrigeranti stabili nell'aria:

- a. apparecchi frigoriferi e congelatori per uso domestico;
- b. deumidificatori;
- c. climatizzatori;
- d. impianti di climatizzazione impiegati nei veicoli a motore.

³ Sono vietate la fabbricazione e l'immissione sul mercato dei seguenti impianti stazionari che funzionano con prodotti refrigeranti stabili nell'aria:

- a. impianti di climatizzazione per:
 1. refrigerazione con una potenza superiore a 600 kW;
 2. refrigerazione e riscaldamento mediante sistemi con portata variabile di refrigerante (VRF) o volume di refrigerante variabile (VRV) con oltre 40 unità di evaporazione e una potenza di raffreddamento superiore a 80 kW;

3. pompa di calore per l'approvvigionamento di calore di prossimità e a distanza con una potenza di raffreddamento superiore a 600 kW;
- b. impianti per la refrigerazione commerciale per:
 1. il freddo negativo con una potenza di raffreddamento superiore a 30 kW;
 2. il freddo positivo e combinato con una potenza di raffreddamento superiore a 40 kW;
 3. un freddo combinato positivo e negativo con una potenza di raffreddamento superiore a 40 kW per il freddo positivo e 8 kW per il freddo negativo;
- c. impianti per la refrigerazione nell'industria per:
 1. la surgelazione con una potenza di raffreddamento superiore a 100 kW;
 2. tutti gli altri impieghi con una potenza di raffreddamento superiore a 400 kW;
- d. piste di pattinaggio con ghiaccio artificiale, esclusi gli impianti in esercizio temporaneamente.

N. 2.2 cpv. 4 e 5

2.2 Deroche

⁴ L'UFAM può, su domanda motivata, concedere deroghe temporanee ai divieti di cui al numero 2.1 capoverso 2 se:

- a. secondo lo stato della tecnica non esiste un prodotto alternativo;
- b. secondo lo stato della tecnica sono state selezionate le sostanze refrigeranti stabili nell'aria con il minor impatto sul clima; e
- c. sono state adottate le misure disponibili secondo lo stato della tecnica per evitare le emissioni del prodotto refrigerante.

⁵ Su domanda motivata, l'autorità cantonale competente o, per gli impianti utilizzati per la gestione di edifici o per gli impianti la cui autorizzazione è di competenza della Confederazione, l'autorità federale competente può concedere deroghe ai divieti di cui al numero 2.1 capoverso 3 se:

- a. secondo lo stato della tecnica la norma SN EN 378-1:2008³¹ non può essere rispettata;
- b. secondo lo stato della tecnica sono state selezionate le sostanze refrigeranti stabili nell'aria che generano il minor impatto possibile sul clima;
- c. sono state adottate le misure disponibili secondo lo stato della tecnica per evitare le emissioni del prodotto refrigerante.

³¹ La norma è disponibile presso il Centro svizzero d'informazione per le regole tecniche (switec), www.snv.ch.

N. 2.3

2.3 Riduzione della quantità di prodotto refrigerante

¹ Gli impianti per il raffreddamento dell'aria (freddo positivo), che contengono prodotti refrigeranti stabili nell'aria e che dispongono di almeno tre refrigeratori d'aria e di una potenza di raffreddamento dell'impianto superiore a 80 kW, devono essere dotati di un circuito del vettore del freddo.

² I condensatori raffreddati ad aria sono vietati per:

- a. gli impianti che contengono un prodotto refrigerante stabile nell'aria con un potenziale di effetto serra superiore a 4000; e
- b. gli impianti con una potenza di raffreddamento superiore a 100 kW che contengono un prodotto refrigerante con un potenziale di effetto serra superiore a 2000.

N. 2.3^{bis} *titolo e cpv. 2 frase introduttiva*

2.3^{bis} Etichettatura speciale destinata ai professionisti

² *Concerne soltanto il testo francese*

N. 2.4 *cpv. 1*

2.4 Prescrizioni concernenti la fornitura di prodotti refrigeranti

¹ La fornitura di prodotti refrigeranti o di impianti precaricati con prodotti refrigeranti la cui messa in esercizio richiede un intervento sul circuito di raffreddamento è consentita unicamente ad acquirenti che soddisfino i requisiti di cui all'articolo 7 capoverso 1 lettera b per l'impiego di prodotti refrigeranti.

N. 3.1

3.1 Obbligo di diligenza

Chi manipola o utilizza prodotti refrigeranti o apparecchi o impianti che contengono prodotti refrigeranti è tenuto a provvedere affinché tali prodotti non costituiscano un pericolo per l'ambiente, e in particolare:

- a. a evitare che producano emissioni; e
- b. ad assicurarsi che i loro rifiuti siano smaltiti correttamente.

N. 3.2.2 *lett. b*

3.2.2 Deroghe

Su domanda motivata, l'UFAM può concedere deroghe temporanee al divieto di cui al numero 3.2.1 se:

- b. il richiedente inoltra un programma preciso e uno scadenario in base ai quali intende attuare il divieto entro un termine massimo di 18 mesi.

N. 3.3

abrogato

N. 5 cpv. 1

5 Obbligo di notifica

¹ Chi mette in esercizio o fuori esercizio un impianto stazionario contenente più di 3 kg di prodotti refrigeranti che impoveriscono lo strato di ozono o sono stabili nell'aria deve notificarlo all'UFAM.

N. 6 lett. a

6 Raccomandazioni

L'UFAM emana raccomandazioni all'attenzione delle autorità esecutive:

- a. sullo stato della tecnica di cui al numero 2.2 capoverso 5;

N. 7 cpv. 1 e 5

¹ *abrogato*

⁵ *abrogato*

Allegato 2.12
(art. 3)

Confezioni aerosol

1 Definizioni

¹ Le confezioni aerosol sono contenitori di metallo, vetro o materia plastica che non possono essere riempiti di nuovo, incluso il gas compresso, liquefatto o disciolto sotto pressione contenutovi con o senza liquido, pasta o polvere. Dette confezioni sono dotate di un dispositivo per il prelievo che permette la fuoriuscita del contenuto sotto forma di gas o di particelle solide o liquide sospese nel gas come schiuma, pasta, polvere o allo stato liquido. Possono essere provviste di uno o più serbatoi.

² È considerata una produzione a scopi d'intrattenimento o decorazione in particolare la produzione di:

- a. effetti metallici luccicanti;
- b. neve o brina artificiale;
- c. rumori indecenti;
- d. escrementi o puzzo per scherzi;
- e. suoni di corno per divertimenti;
- f. schiume e fiocchi che si volatilizzano;
- g. ragnatele artificiali.

2 Divieti

¹ Sono vietate la fabbricazione e l'immissione sul mercato di confezioni aerosol se contengono:

- a. sostanze che impoveriscono lo strato di ozono (allegato 1.4); o
- b. sostanze stabili nell'aria (allegato 1.5).

² Sono vietati la fabbricazione, l'immissione sul mercato, l'importazione a scopi privati e l'impiego di confezioni aerosol se esse:

- a. contengono cloruro di vinile; o
- b. contengono basi o acidi in fase liquida o solventi e devono essere contrassegnate conformemente all'allegato III della direttiva 67/548/CEE³² o all'allegato III del regolamento (CE) n. 1272/2008³³ nel modo seguente:

³² Direttiva 67/548/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1967, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura delle sostanze pericolose, GU L 196 del 16.8.1967, pag. 1; modificata l'ultima volta dalla direttiva 2009/CE, GU L 11 del 16.1.2009 pag. 6. I testi citati nell'atto giuridico della CE sono disponibili sul sito: www.cheminfo.ch.

1. R 23, R 26, R 34, R 35, R 41; o
2. H314, H318, H330, H331.

³ Le confezioni aerosol per scopi d'intrattenimento e di decorazione non possono essere fornite al grande pubblico se contengono sostanze che, come tali o sotto forma di preparati, rispondono ai criteri di una delle seguenti classi di pericolo di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 1272/2008:

- a. classi di pericolo 2.2 (gas infiammabili), 2.6 (liquidi infiammabili) e 2.7 (solidi infiammabili);
- b. classi di pericolo 2.9 (liquidi piroforici), 2.10 (solidi piroforici);
- c. classe di pericolo 2.12 (sostanze e miscele che, a contatto con l'acqua, sviluppano gas infiammabili).

3 Deroche

¹ I divieti di cui al numero 2 capoverso 1 lettera b non si applicano ai farmaci, ai dispositivi medici e schiume di montaggio se:

- a. secondo lo stato della tecnica non esistono ancora sostanze alternative a quelle stabili nell'aria né a preparati e oggetti alternativi a quelli contenenti tali sostanze;
- b. la quantità e il potenziale effetto serra delle sostanze stabili nell'aria impiegate non sono superiori a quelli necessari secondo lo stato della tecnica a fini della realizzazione dell'obiettivo stabilito.

² L'UFAM, d'intesa con l'UFSP e su domanda motivata, può concedere a un fabbricante una deroga temporanea ai divieti di cui al numero 2 capoverso 1 lettera b se:

- a. secondo lo stato della tecnica non esistono ancora sostanze alternative a quelle stabili nell'aria, né a preparati e oggetti alternativi a quelli contenenti tali sostanze; e
- b. la quantità e il potenziale effetto serra delle sostanze stabili nell'aria impiegate non sono superiori a quelli necessari secondo lo stato della tecnica ai fini della realizzazione degli obiettivi previsti.

³ Il divieto di fornitura al grande pubblico di cui al numero 2 capoverso 3 non si applica alle confezioni aerosol indicate all'articolo 8 paragrafo 1a della direttiva 75/324/CEE del Consiglio, del 20 maggio 1975³⁴, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri relative agli aerosol e conformi ai requisiti ivi riportati.

³³ Regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006, GU L 353 del 31.12.2008, pag. 1; modificato l'ultima volta dal regolamento (UE) n. 286/2011, GU L 83 del 30.3.2011, pag. 1. I testi degli atti giuridici dell'UE citati nel presente allegato possono essere consultati all'indirizzo www.cheminfo.ch.

³⁴ GU L 147 del 9.6.1975, pag. 40; modificata l'ultima volta dal regolamento (CE) n. 219/2009, GU L 87 del 31.3.2009, pag. 109.

4 Etichettatura particolare

¹ Sull'etichetta delle confezioni aerosol di cui al numero 2 capoverso 3 deve figurare la dicitura seguente: «A uso esclusivamente commerciale».

² La dicitura deve essere scritta in almeno due lingue ufficiali, in modo visibile, leggibile e indelebile.

5 Obbligo di notifica

Chi riempie per proprio conto confezioni aerosol con sostanze stabili nell'aria e chi importa queste confezioni aerosol deve notificare all'UFAM, su richiesta, le quantità di ogni singola sostanza impiegate negli ultimi tre anni; le indicazioni vanno suddivise secondo le categorie seguenti: importazione, consumo in Svizzera, esportazione e tipi d'impiego.

6 Disposizioni transitorie

Le confezioni aerosol contenenti sostanze stabili nell'aria impiegate per la pulitura di impianti e apparecchi sotto tensione elettrica possono essere fabbricate e immesse sul mercato fino al 1° dicembre 2015.

Allegato 2.15
(art. 3)

Pile

N. 4.1 cpv. 3–5

4.1 Etichettatura particolare

³ I fabbricanti di pile per autoveicoli e di pile ricaricabili portatili, nonché di veicoli e apparecchiature in cui sono incorporate tali pile, devono garantire che le pile dei veicoli e le pile portatili siano munite di un'indicazione della loro capacità, che sia visibile, leggibile e duratura.

⁴ Il capoverso 3 non si applica alle pile ricaricabili portatili di cui all'allegato I del regolamento (UE) n. 1103/2010³⁵.

⁵ Le determinazioni della capacità di cui al capoverso 3 e la veste grafica dell'etichetta indicante la capacità è sancita secondo gli articoli 2–4 del regolamento (UE) n. 1103/2010 prescrivono

N. 7 cpv. 2^{bis}

7 Disposizioni transitorie

^{2bis} I requisiti di cui al numero 4.1 capoverso 3 non si applicano alle pile per autoveicoli e alle pile ricaricabili portatili, nonché agli autoveicoli e alle apparecchiature in cui sono incorporate tali pile, se sono state immesse sul mercato per la prima volta entro il 1° luglio 2013.

³⁵ Regolamento (UE) n. 1103/2010 della Commissione, del 29 novembre 2010, che stabilisce, secondo la direttiva 2006/66/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, norme relative all'etichettatura indicante la capacità di pile e accumulatori portatili secondari (ricaricabili) e per autoveicoli, GU L 313 del 30.11.2010, pag. 3.

Allegato 2.16
(art. 3)

Disposizioni particolari concernenti i metalli

N. 1.3 cpv. 2

1.3 Etichettatura particolare

² Il capoverso 1 non si applica né al cemento né ai preparati contenenti cemento che sono classificati come sensibilizzanti secondo i criteri di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 1272/2008³⁶ oppure secondo i criteri di cui all'allegato II parte A della direttiva 1999/45/CE³⁷ e che devono essere contrassegnati con la frase H317 secondo le disposizioni dell'allegato III del regolamento (CE) n. 1272/2008 o con la frase R 43 secondo le disposizioni dell'allegato III della direttiva 67/548/CEE³⁸.

N. 2.2 titolo e cpv. 2

2.2 Divieti

² Per l'immissione sul mercato di apparecchiature elettriche ed elettroniche si applica l'allegato 2.18.

N. 2.3 cpv. 1^{bis}

2.3 Deroghe

^{1bis} I divieti di fabbricazione e immissione sul mercato di cui al numero 2.2 non si applicano ai componenti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, per i quali l'allegato 2.18 numeri 3 e 8 stabilisce che possono contenere cadmio.

N. 3 cpv. 5

3 Cadmio in oggetti zincati

³⁶ Regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006, GU L 353 del 31.12.2008, pag. 1; modificato l'ultima volta dal regolamento (UE) n. 286/2011, GU L 83 del 30.3.2011, pag. 1.

³⁷ Direttiva 1999/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 1999 concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura delle sostanze pericolose, GU L 200 del 30.7.1999, pag. 1; modificata l'ultima volta dalla direttiva 1272/2008 (CE), GU L 353 del 31.12.2008, pag. 1.

³⁸ Direttiva 67/548/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1967, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura delle sostanze pericolose, GU L 196 del 16.8.1967, pag. 1; modificata l'ultima volta dalla direttiva 2009/2/CE, GU L 11 del 16.1.2009, pag. 6.

⁵ Per l'immissione sul mercato di materiali e componenti per veicoli, apparecchi elettrici ed elettronici e relativi pezzi di ricambio nonché veicoli che contengono componenti zincati, si applicano le disposizioni dei numeri 5, 7 capoversi 2-4 e l'allegato 2.18.

N. 3^{bis}

3^{bis} Cadmio nelle leghe per brasatura

3.1^{bis} Definizione

Per brasatura s'intende un procedimento di giunzione realizzato con l'ausilio di leghe a temperature superiori a 450°C.

3.2^{bis} Divieti

Sono vietate la fabbricazione e l'immissione sul mercato di leghe per brasatura con un contenuto in massa di cadmio pari o superiore allo 0,01 per cento.

3.3^{bis} Deroghe

I divieti di cui al numero 3.2^{bis} non si applicano alle leghe per brasatura utilizzate in applicazioni militari e aerospaziali e alle leghe per brasatura utilizzate per motivi di sicurezza.

N. 5.1 nota 108

5.1 Definizioni

¹⁰⁸ GU L 269 del 21.10.2000, pag. 34; modificata da ultimo dalla direttiva 2011/37/UE, GU L 85 del 31.3.2011, pag. 3.

N. 6

abrogato

N. 7 cpv. 5

⁵ *abrogato*

Allegato 2.18
(art. 3)

Apparecchiature elettriche ed elettroniche

1 Definizioni

¹ Per apparecchiature elettriche ed elettroniche si intendono gli apparecchi di cui all'articolo 3 punto 1 in combinato disposto con il punto 2 della direttiva 2011/65/UE³⁹, purché rientrino nelle categorie di cui all'allegato I di questa direttiva.

² Per cavi si intendono tutti i cavi con una tensione nominale inferiore ai 250 volt che servono da collegamento o da prolunga per collegare le apparecchiature elettriche ed elettroniche alla presa elettrica o per collegarne tra di loro due o più .

³ Per pezzo di ricambio si intende una parte distinta di un'apparecchiatura elettrica o elettronica che può sostituire una parte di un'apparecchiatura di questo tipo. L'apparecchiatura elettrica o elettronica non può funzionare come previsto in assenza di tale parte. La funzionalità dell'apparecchiatura elettrica o elettronica è ristabilita o è potenziata, la sua capacità amplificata o la sua funzionalità aggiornata quando la parte è sostituita da un pezzo di ricambio.

⁴ Per materiale omogeneo si intende un materiale di composizione costantemente uniforme o un materiale costituito dalla combinazione di più materiali che non può essere diviso o separato in materiali diversi mediante azioni meccaniche come lo svitamento, il taglio, la frantumazione, la molatura o processi abrasivi.

⁵ In questo allegato, per fabbricante si intende qualsiasi persona fisica o giuridica che fabbrica apparecchiature elettriche ed elettroniche, oppure che le fa progettare o fabbricare e le commercializza apponendovi il proprio nome o marchio.

⁶ L'importatore che immette sul mercato apparecchiature elettriche ed elettroniche con il proprio nome o marchio commerciale o se modifica questi apparecchi in modo tale che la conformità alle prescrizioni di cui al punto 2 potrebbe esserne condizionata è considerato un fabbricante. Ciò vale anche per il commerciante di cui all'articolo 2 lettera b, quando immette sul mercato apparecchiature elettriche ed elettroniche con il proprio nome o marchio commerciale.

2 Divieti

¹ Le apparecchiature elettriche ed elettroniche, i cavi e i pezzi di ricambio non possono essere immessi sul mercato se il contenuto in massa delle seguenti sostanze

³⁹ Direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2011, sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, GU L 174 del 1.7.2011, pag. 88.

elencate nell'allegato II della direttiva 2011/65/UE⁴⁰ supera i valori massimi di concentrazione nei materiali omogenei qui di seguito indicati:

Sostanze	Valori massimi di concentrazione
Piombo	0,1 per cento
Mercurio	0,1 per cento
Cadmio	0,01 per cento
Cromo esavalente	0,1 per cento
Bifenili polibromati	0,1 per cento
Difenileteri polibromati	0,1 per cento

² Per garantire la conformità ai valori massimi di concentrazione di cui al capoverso 1 si applicano le prescrizioni tecniche di cui all'articolo 4 paragrafo 2 frase 2 della direttiva 2011/65/UE.

3 Derghe

¹ Fatto salvo il capoverso 2, i divieti di cui al numero 2 non si applicano:

- a. alle apparecchiature necessarie per la protezione di interessi essenziali in materia di sicurezza della Svizzera, compresi le armi, le munizioni e il materiale bellico destinati a scopi militari;
- b. alle apparecchiature di cui all'articolo 2 paragrafo 4 lettere b–j della direttiva 2011/65/UE⁴¹ ai sensi dell'articolo 3 della direttiva 2011/65/UE;
- c. alle apparecchiature elettriche ed elettroniche, ai cavi e ai pezzi di ricambio, che contengono sostanze elencate negli allegati III e IV della direttiva 2011/65/UE e impiegate per gli scopi ivi indicati.

² Il capoverso 1 lettere a e b non si applica alle apparecchiature contenenti esabromobifenile o difenileteri polibromati ad eccezione del decabromodifeniletere.

4 Dichiarazione UE di conformità e marcatura CE

4.1 Obblighi dei fabbricanti

¹ Fatto salvo quanto previsto ai numeri 3 e 8, i fabbricanti che immettono sul mercato apparecchiature elettriche ed elettroniche devono garantire che queste sono state progettate e fabbricate conformemente alle prescrizioni di cui al numero 2.

² I fabbricanti devono predisporre la documentazione tecnica necessaria: essi devono eseguire personalmente o fare eseguire la procedura di controllo interno della produzione conformemente all'allegato II, modulo A, della decisione n. 768/2008/CE⁴².

⁴⁰ Confronta la nota a piè di pagina relativa al numero 1 capoverso 1.

⁴¹ Confronta la nota a piè di pagina relativa al numero 1 capoverso 1.

³ Qualora la conformità delle apparecchiature elettriche ed elettroniche alle prescrizioni riportate al numero 2 sia stata dimostrata dalla procedura di cui al capoverso 2, i fabbricanti redigono una dichiarazione UE di conformità secondo quanto previsto al capoverso 4 e appongono sull'apparecchio finito la marcatura CE che è soggetta ai principi generali di cui all'articolo 30 paragrafi 1–5 del regolamento (CE) n. 765/2008⁴³. Nei casi in cui le normative della Svizzera o dell'UE richiedano l'applicazione di una procedura di valutazione della conformità che sia almeno altrettanto rigorosa, la conformità alle prescrizioni riportate al numero 2 può essere dimostrata nel contesto di tale procedura. Può essere redatta una documentazione tecnica unica.

⁴ La dichiarazione UE di conformità ha la struttura tipo di cui all'allegato VI della direttiva 2011/65/UE⁴⁴, contiene gli elementi indicati nell'allegato VI ed è aggiornata periodicamente. Essa è redatta in una delle lingue ufficiali svizzere o in lingua inglese.

⁵ I fabbricanti devono garantire che sono predisposte le procedure necessarie per garantire che la produzione in serie continui a essere conforme. Vanno tenute in debito conto le modifiche della progettazione o delle caratteristiche degli apparecchi, nonché le modifiche delle norme armonizzate o delle specifiche tecniche in riferimento a cui è dichiarata la conformità delle apparecchiature elettriche ed elettroniche.

⁶ I fabbricanti devono conservare la documentazione tecnica e la dichiarazione UE di conformità per un periodo di dieci anni a decorrere dall'immissione delle apparecchiature elettriche ed elettroniche sul mercato.

⁷ La marcatura CE deve essere apposta sulle apparecchiature elettriche ed elettroniche finite o sulle loro targhette segnaletiche in modo visibile, leggibile e indelebile prima della messa a disposizione sul mercato degli apparecchi. Qualora la natura degli apparecchi non lo consenta o non lo giustifichi, la marcatura deve essere apposta sull'imballaggio o sui documenti di accompagnamento.

⁸ I fabbricanti di apparecchiature elettriche ed elettroniche devono inoltre garantire:

- a. che sulle loro apparecchiature sia apposto un numero di tipo, di lotto, di serie o qualsiasi altro elemento che ne consenta l'identificazione oppure, qualora le dimensioni o la natura delle apparecchiature non lo consentano, che le informazioni prescritte siano fornite sull'imballaggio o in un documento di accompagnamento delle apparecchiature;
- b. che sulle apparecchiature elettriche ed elettroniche oppure, ove ciò non sia possibile, sull'imballaggio o in un documento di accompagnamento delle apparecchiature, siano indicati il proprio nome, la denominazione commer-

⁴² Decisione n. 768/2008/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, relativa a un quadro comune per la commercializzazione dei prodotti e che abroga la decisione 93/465/CEE, GU L 218 del 13.8.2008, pag. 82.

⁴³ Regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti e che abroga il regolamento (CEE) n. 339/93, GU L 218 del 13.8.2008, pag. 30.

⁴⁴ Confronta la nota a piè di pagina relativa al numero 1 capoverso 1

ciale registrata o il proprio marchio registrato e l'indirizzo dove possono essere contattati; l'indirizzo deve indicare un unico punto dove il fabbricante può essere contattato.

⁹ I fabbricanti che ritengono o hanno motivo di credere che un'apparecchiatura elettrica o elettronica che hanno immesso sul mercato non sia conforme alle prescrizioni del presente allegato adottano immediatamente le misure correttive necessarie per rendere conforme tale apparecchiatura, per ritirarla o richiamarla, a seconda dei casi, e ne informano immediatamente l'Ufficio federale dell'ambiente (UFAM), indicando in particolare i dettagli relativi alla mancata conformità e a qualsiasi misura correttiva adottata.

¹⁰ Gli obblighi dei fabbricanti di cui ai capoversi 1–9 non si riferiscono alle apparecchiature indicate al numero 3 capoverso 1 lettere a e b.

4.2 Obblighi degli importatori

¹ Gli importatori possono immettere sul mercato solo apparecchiature elettriche ed elettroniche che, fatto salvo quanto previsto ai numeri 3 e 8, rispettano le prescrizioni di cui al numero 2.

² Prima di mettere le apparecchiature elettriche ed elettroniche a disposizione sul mercato, gli importatori devono garantire che:

- a. i fabbricanti abbiano eseguito l'idonea procedura di valutazione della conformità;
- b. i fabbricanti abbiano preparato la documentazione tecnica;
- c. i fabbricanti o i loro mandatarî le abbiano munite della marcatura CE;
- d. i fabbricanti abbiano rispettato le prescrizioni di cui al numero 4.1 capoverso 8.

³ Gli importatori devono indicare sulle apparecchiature elettriche ed elettroniche oppure, ove ciò non sia possibile, sull'imballaggio o in un documento di accompagnamento delle apparecchiature il proprio nome, la denominazione commerciale registrata o il proprio marchio registrato e l'indirizzo dove possono essere contattati in merito alle apparecchiature elettriche ed elettroniche. Qualora le apparecchiature vengano importate da Stati membri dell'Unione europea (UE) o dell'Associazione europea di libero scambio (AELS), possono essere indicati il nome, la denominazione commerciale o il marchio e l'indirizzo di contatto dei responsabili dell'immissione sul mercato nell'UE o nell'AELS.

⁴ Per un periodo di dieci anni dall'immissione dell'apparecchiature elettriche ed elettroniche sul mercato, gli importatori devono tenere a disposizione dell'autorità cantonale competente una copia della dichiarazione UE di conformità e garantire che, su richiesta, la documentazione tecnica possa essere messa a disposizione di tale autorità.

⁵ Gli importatori che ritengono o hanno motivo di credere che un'apparecchiatura elettrica o elettronica che hanno immesso sul mercato non sia conforme alle prescrizioni del presente allegato devono adottare immediatamente le misure correttive

necessarie per rendere conforme tale apparecchiatura, per ritirarla o richiamarla, a seconda dei casi. Essi devono informare immediatamente l'UFAM al riguardo, indicando in particolare i dettagli relativi alla mancata conformità e alle misure correttive adottate.

⁶ Gli obblighi degli importatori di cui ai capoversi 1–5 non si applicano alle apparecchiature indicate al numero 3 capoverso 1 lettere a e b.

5 Presunzione di conformità

¹ Salvo prova contraria, le autorità cantonali competenti ritengono che le apparecchiature elettriche ed elettroniche munite di marcatura CE siano conformi alle prescrizioni del presente allegato.

² Si ritiene che siano conformi alle prescrizioni del presente allegato i materiali, i componenti e le apparecchiature elettriche ed elettroniche qualora

- a. siano stati sottoposti a prove o misure che dimostrano la loro conformità alle prescrizioni riportate al numero 2, ovvero
- b. siano stati valutati secondo norme armonizzate i cui riferimenti sono stati pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

6 Competenze dell'UFAM

¹ L'UFAM, d'intesa con l'UFSP e la SECO, adegua le disposizioni del presente allegato nel modo seguente:

- a. il numero 2 in conformità alle modifiche dell'allegato II della direttiva 2011/65/UE⁴⁵;
- b. il numero 3 capoverso 1 lettera c alla versione vigente degli allegati III e IV della direttiva 2011/65/UE.

² L'UFAM indica nel Foglio federale i titoli nonché i riferimenti o le fonti delle norme armonizzate di cui al numero 5 capoverso 2.

7 Pile

Per le pile incorporate nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche si applica l'allegato 2.15.

8 Disposizioni transitorie

¹ I divieti di cui al numero 2 non si applicano alle apparecchiature elettriche ed elettroniche immesse sul mercato per la prima volta entro il 1° luglio 2006 in Sviz-

⁴⁵ Confronta la nota a piè di pagina relativa al numero 1 capoverso 1

zera o in uno Stato membro dell'Unione europea (UE) o dell'Associazione europea di libero scambio (AELS).

² Inoltre, i divieti di cui al numero 2 non si applicano nemmeno alle seguenti apparecchiature immesse sul mercato per la prima volta entro le date indicate in Svizzera o in uno Stato membro dell'Unione europea (UE) o dell'Associazione europea di libero scambio (AELS):

Apparecchiatura	Data
Dispositivi medicali	22 luglio 2014
Strumenti di monitoraggio e di controllo	22 luglio 2014
Dispositivi medico-diagnostici in vitro	22 luglio 2016
Strumenti di monitoraggio e di controllo industriali	22 luglio 2017
Apparecchiature che non rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva 2002/95/CE ⁴⁶ (art. 2 par. 2 della direttiva 2011/65/UE ⁴⁷)	22 luglio 2019

³ I divieti di cui al numero 2 non si applicano ai cavi e ai pezzi di ricambio delle apparecchiature elettriche ed elettroniche che:

- a. sono state immesse sul mercato secondo i capoversi 1 e 2; oppure
- b. contengono sostanze in applicazioni che hanno beneficiato di una deroga secondo gli allegati III e IV della direttiva 2011/65/UE e che sono state immesse sul mercato per la prima volta entro la scadenza della deroga medesima in Svizzera o in uno Stato membro dell'Unione europea (UE) o dell'Associazione europea di libero scambio (AELS), qualora le parti di queste apparecchiature elettriche ed elettroniche interessate dalla deroga siano state sostituite.

⁴ I divieti di cui al numero 2 non si applicano nemmeno al riutilizzo dei pezzi di ricambio recuperati da apparecchiature elettriche ed elettroniche immesse sul mercato prima del 1° luglio 2006 e utilizzati in apparecchiature immesse sul mercato per la prima volta anteriormente al 1° luglio 2016 in Svizzera o in uno Stato membro dell'Unione europea (UE) o dell'Associazione europea di libero scambio (AELS), purché il riutilizzo avvenga in sistemi controllabili di restituzione a circuito chiuso da impresa a impresa e che la presenza di parti riutilizzate sia comunicata al consumatore.

⁵ I capoversi da 2 a 4 non si applicano alle apparecchiature elettriche ed elettroniche, ai cavi e ai pezzi di ricambio che contengono esabromobifenile o difenileteri polibromati ad eccezione del decabromodifeniletere.

⁴⁶ Direttiva 2002/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 gennaio 2003, sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, GU L 37 del 13.2.2003, pag. 19; modificata l'ultima volta dalla decisione 2010/571/UE, GU L 251 del 25.9.2010, pag. 28.

⁴⁷ Confronta la nota a piè di pagina relativa al numero 1 capoverso 1